

R.G. 253/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Michele Basta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.253/2020 promossa da

RHA VISION s.r.l., (C.F. 02263630739), in persona del suo leg. Rapp. p.t., con sede in Crispiano (TA), alla Via per Torricella – zona PIP, elettivamente domiciliata in Taranto alla Via Berardi 89, presso lo studio degli avv.ti Alfonso Favata (C.F. FVTLNS78R16L049B - pec: avv.alfonsofavata@legalmail.it) e Massimo Favata (C.F. FVTMSM79R16L049P – favata.massimo@oravta.legalmail.it) del Foro di Taranto che la rappresentano e difendono come da procura speciale,

OPPONENTE (convenuta in senso sostanziale)

contro

Swisslog Healthcare Italy s.r.l. a socio unico (C.F. e P.I.00461320046), con sede in Cuneo (CN), via degli Artigiani 12 (già TECNILAB s.p.a.), in persona dell' amministratore delegato dott. Stefano Marzetta, elettivamente domiciliata in Milano - Viale Bianca Maria 19, presso lo Studio dell' avv. Stefano Luigi Daldosso (C.F. DLDSFN78B24F205Y - fax: 02.87162935 - PEC: stefanoluigi.daldosso@milano.pecavvocati.it) dal quale è rappresentata e difesa come da procura speciale,

OPPOSTA (attrice in senso sostanziale)

Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

PREMESSO CHE

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la società Rha Vision s.r.l. ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Cuneo contro la società Swisslog Healthcare Italy s.r.l. a socio unico per chiedere al Giudice di accogliere le seguenti conclusioni:





“Voglia l’Onorevole Tribunale adito, contrariis reiectis,

in via preliminare

1) Accertare e dichiarare, per le motivazioni indicate in atto di citazione, ed oggetto di esplicita adesione da parte della convenuta opposta, il proprio difetto di giurisdizione e/o di competenza, da devolversi in favore del procedimento arbitrale secondo le modalità previste nella clausola compromissoria;

2) per l’effetto, dichiarare nullo, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, il D.I. 1547/2019 – R.G. 3706/19 del Tribunale di Cuneo, revocandolo; pertanto, solo in via estremamente subordinata, in caso di mancato accoglimento delle conclusioni di cui ai nn. 1) e 2);

3) Accertare e dichiarare non dovuta la somma ingiunta, revocando l’ingiunzione;

in ogni caso,

4) condannare SWISSLOG HEALTHCARE ITALY srl, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari;”.

Si è costituita nel presente giudizio la parte opposta, che ha invece chiesto al Giudice quanto segue:

“ Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

In via pregiudiziale di rito:

- accertare e dichiarare il proprio difetto di competenza/giurisdizione in virtù della clausola compromissoria presente all’art. 12.2. del contratto de quo e per l’effetto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, e devolvere la controversia al competente organo arbitrale; - spese di lite compensate.

In via subordinata:

nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venga accolta l’eccezione di difetto di giurisdizione/competenza proposta congiuntamente dalle parti:

- in via preliminare: atteso che controparte non ha fornito prova idonea della sussistenza dei gravi motivi di cui all’art. 649 c.p.c., che devono ravvisarsi nel fumus bonis iuris e nel periculum in mora, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1547/2019;

- nel merito: rigettare l’opposizione per cui si precede e tutte le relative domande in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1547/2019, condannando Rha Vision al pagamento delle somme ingiunte; In ogni caso:

- accertare che la RHA Vision è debitrice nei confronti della Swisslog delle seguenti somme:

1) Euro 120.994,72 (Fattura n. V-19-000258 del 9.05.2019 relativa all’ordine di acquisto n. OV-18-000544)

2) Euro 28.670,00 (Fattura n. V-19-000318 del 18.06.2019 relativa all’ordine di acquisto n. OAS-19-000392)

per un totale complessivo di Euro 149.664,72 iva inclusa, respingendo altresì tutte le domande di controparte in quanto infondate in fatto e in diritto;

- per l’effetto condannare la RHA Vision al pagamento dei suddetti importi;





Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.

RITENUTO CHE

La presente controversia sarà decisa sulla base dell'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte opponente ed oggetto di adesione ad opera della parte opposta. Più in particolare, occorre rilevare al riguardo che le parti del presente giudizio, al momento della stipula del contratto posto alla base dell'emissione delle fatture per le quali si è agito in sede monitoria, hanno scelto di devolvere alla competenza arbitrale ogni controversia riveniente dal predetto contratto del 18.1.2018. Segnatamente, al punto 12.2 di detto accordo, è testualmente riportato che *“Qualsiasi disputa, controversia o reclamo derivante da o in relazione al presente Accordo, o qualsiasi ordine effettuato in base al presente accordi, compresa la validità, l'invalidità, la violazione o la risoluzione dello stesso, sarà risolta mediante arbitrato in conformità con le regole Svizzere di arbitrato internazionale della Camera di Commercio di Cuneo (CN) in vigore alla data in cui la comunicazione dell'arbitrato sarà presentata ed in conformità con le presenti norme. Il numero di arbitri sarà uno o tre, la sede dell'Arbitrato sarà Cuneo (CN), in Italia, ed il procedimento arbitrale verrà condotto in lingua italiana”.*

Tanto premesso, è evidente l'esistenza, la validità e l'applicabilità alla vicenda dedotta nel presente giudizio della clausola compromissoria, la quale determina il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore dell'arbitrato.

Sul punto le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione (cfr. Cassazione civile sez. un. 24.11.2021, n.36374,) hanno affermato il seguente principio di diritto: *“In presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l'eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale in conseguenza della disciplina complessivamente ricavabile dalla l. 5 gennaio 1994, n. 25, e dal d.lg. 2 febbraio 2006, n. 40, deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito, dando così luogo ad una questione di giurisdizione e rendendo ammissibile il regolamento preventivo di cui all'art. 41 c.p.c.; precisandosi, peraltro, che il difetto di giurisdizione nascente dalla presenza di una clausola compromissoria siffatta può essere rilevato in qualsiasi stato e grado del processo a condizione che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana, e dunque solo qualora questi, nel suo primo atto difensivo, ne abbia eccepito la carenza”.*

In conclusione, da tali considerazioni si evince la fondatezza dell'eccezione pregiudiziale di rito, che deve essere pertanto accolta, con conseguente declaratoria del difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore del collegio arbitrale.

L'accoglimento dell'eccezione in questione determina la revoca del decreto ingiuntivo n.1547/2019, R.G. n. 3706/2019.

Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.


Stante l'adesione della parte opposta all'eccezione di arbitrato sollevata da parte opponente le spese processuali sono interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:

- 1) dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale civile di Cuneo in favore del competente collegio arbitrale;
- 2) revoca il decreto ingiuntivo n.1547/2019, R.G. n. 3706/2019;
- 3) spese di lite interamente compensate.





Cuneo, 9.3.2022

Il Giudice
dott. Michele Basta

Arbitrato in Italia

